

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

RELAZIONI  
CASSAZIONE  
1887

MSR 157104

# DISCORSO

PRONUNCIATO DAL

SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 3 gennaio 1887



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFICI DEL SENATO

1887



# DISCORSO

PRONUNCIATO DAL

SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 3 gennaio 1887



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

—  
1887



ECCELLENZA, SIGNORI,

Un profondo sentimento di dolore stringe in questo momento l'animo mio, a cui non può rispondere che una nota triste e dimessa. Quando nel passato anno l'illustre Avvocato Generale pronunziava da questo banco il suo Discorso, di così eletta forma e di nobilissime idee, sulle sorti della magistratura, noi non credevamo già che l'infermità del caro e riverito Capo supremo della Procura Generale sarebbe stata letale; che più non ne avremmo udito la parola simpatica ed autorevole in queste solenni adunanze inaugurali. È questa una nuova occasione per cui la ferita della recente perdita si riapra sanguinando, e che io senta tutta la difficile altezza del compito che mi è affidato. Inchiniamoci riverenti, una volta ancora, dinanzi alla memoria, per noi sacra, di Giovanni De Falco, e sia in atto di mesto raccoglimento entro quest'aula, che fu per lui palestra onorata di tanti nobili trionfi del pensiero e della parola.

E fu nostro lutto di famiglia quando lungi da noi cadeva non è molto, Primo Presidente della Corte di appello di Parma, Stefano Massari, stato già per parecchi anni lume e decoro della Cassazione romana. Dotto, rigido nell'adempimento dei suoi doveri, indefesso al lavoro, cui chiedeva

un qualche conforto ad una vita travagliata da mille dolori, gli alti sensi che l'animavano si mantennero sempre puri, anche quando tramutavansi talvolta in fiamma d'impeto troppo concitato.

Sia pace alle sue ossa !

L'acerbo dolore di queste perdite non ci farà dimenticare, toltoci da morte recente, il Consigliere De Donno, i cui titoli patriottici crebbero valore alle modeste virtù dell'animo, e al vivo sentimento del giusto, nè il collega Guglielmotti, che restituito alla vita privata dalla legge inflessibile dell'età, ha lasciato nell'universale così bella fama di solida dottrina, d'integrità scrupolosa e di rara operosità, e serba ancora tra noi, saldi ed imperituri, i vincoli di mutua stima e di affetto fraterno.

Deh! non usciamo dal giro della magistratura; al di là vi è un lutto nazionale, cui non è parola di dolore o pianto che si adegui.

E così si apra questa esposizione annuale de' nostri lavori, dopo aver reso il debito tributo all'austera religione del dolore, antica maestra agli uomini dei più alti insegnamenti. Al collega che ci lascia per seggio più elevato, basti dire che la Corte, che l'ebbe tra i suoi migliori, si sente in lui esaltata e premiata.

Le sentenze pronunziate dalla sezione civile di questa Corte di Cassazione nell'anno 1886 furono 634; de' ricorsi discussi in merito ne furono accolti ogni cento 43.60, proporzione alta, ma meno che negli anni scorsi, ed è bene.

La sezione penale pronunziò 1948 sentenze, accogliendo, nella discussione in merito, de' ricorsi in giudizi di Corte di Assise 8 su cento; de' ricorsi in materia correzionale e di contravvenzioni 16.26 su cento: proporzioni normali.

Le sentenze a sezioni unite nel civile e nel penale furono 122; cioè:

per definizione della competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma appetto alle altre del Regno, 32;  
per quistioni di competenza tra l'autorità giudiziaria

e l'amministrativa, o per denuncia d'incompetenza o di eccesso di potere in sentenze di tribunali speciali, 84;

per secondo ricorso con identici motivi dopo un primo annullamento, 6.

Il lavoro si equipara a quello degli ultimi anni, poichè esaurito per l'opera faticosa degli anni primi della nostra istituzione il grave cumulo di ricorsi già pendenti datoci in eredità, ora non rimane che la dote ordinaria de' ricorsi annuali. Sì nel civile che nel penale il numero dei ricorsi decisi nell'anno supera quello dei sopravvenuti.

Non si addice al rappresentante del Pubblico Ministero, che in Corte di Cassazione prende parte con le sue conclusioni in tutti i giudizi, dir le lodi dell'opera vostra e del Capo eminente che la dirige. Basti solo poter affermare con animo sereno, che non mancò mai all'augusto Consesso la coscienza dell'altezza de' suoi doveri, il sentimento profondo del giusto, e quell'abito di dignità, e quell'aureola di autorità con cui la legge consacra i fidi suoi ministri.

E qui mi sia lecito dire una parola di ringraziamento ai colleghi che mi furono compagni nei lavori dell'ufficio. Il Pubblico Ministero, rimosso quasi del tutto nei gradi inferiori dalla pubblica discussione delle cause civili, viene su in Corte di Cassazione con un obbligo nuovo, senza continuità di tradizioni, e quasi avulso dalle sue radici. Duole che questa condizione di cose, mentre toglie al rappresentante della legge, chiamato a combattere quotidianamente lotte vivissime per la repressione de' reati, l'autorità che si acquista con le prove di dottrina nelle materie civili, renda poi necessario un tardo tirocinio nell'ultimo grado, innanzi la Magistratura Suprema. L'ingegno e il buon volere possono supplire, ma l'interesse della istituzione esige, io credo, che si provveda stabilmente per legge.

E dopo i colleghi, non sia discaro un saluto della Magistratura agl' illustri campioni della curia italiana, nostri cooperatori nella ricerca del vero, e sia premio agli adulti, parola d'incoraggiamento ai giovani valorosi, compenso

che rimunerì in parte le onorate fatiche della difesa gratuita dei poveri.

Ed ora spingiamo l'occhio indietro, più in su del 1886. Dopo undici anni da che fu istituita la Corte di Cassazione di Roma, non dispiaccia di dare un rapido sguardo a ciò che fu fatto per l'unità della giurisprudenza, in materie d'interesse pubblico primario, in questo gran centro della vita nazionale che è la capitale del Regno.

L'interpretazione ed applicazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico, vigili tutrici de' diritti dello Stato, per quanto rispettose della libertà della Chiesa, hanno fornito materia alle questioni più gravi, alle risoluzioni più importanti.

L'ampiezza data nelle vostre sentenze al concetto di entità giuridica costituita per fine di culto, quand'anche l'assegno perpetuo di una rendita non fosse con divisione e trasmissione del possesso de' beni vincolati; l'aver riconosciuto che l'ecclesiasticità va intesa in senso lato per la determinazione dell'ente autonomo a scopi religiosi, furono massime altrettanto giuste per quanto feconde di conseguenze salutari. Si ricordi che non è caso di devoluzione di beni allo Stato, cui spetta soltanto il diritto ad una tassa, ma è bensì svincolo in mano de' privati, e si vedrà qual massa ingente di patrimonio fu sciolta da legami secolari e restituita alle libere contrattazioni, pur lasciati alla coscienza dei fedeli i modi del più largo soddisfacimento del sentimento religioso.

Fu provato del pari con testi espressi di legge, che basta la ecclesiasticità dell'ente, in senso lato, per l'obbligo assoluto, indeclinabile della conversione de' beni immobili. Guai, se nello scopo di gratificare una benefica istituzione, intenta alla propagazione della fede e della civiltà in barbare regioni, dovendo pur trovare un testo di legge che giustificasse una eccezione in suo favore, si fosse ammesso che le Congregazioni ecclesiastiche, di cui parla l'art. 4 della

legge delle guarentigie, andassero esenti dalle prescrizioni comuni del nostro dritto pubblico sugli enti ecclesiastici conservati. Si sarebbe aperta la breccia per ricostituire in Roma, come centro della cattolicità, una immensa manomorta ecclesiastica, non solo italiana, ma mondiale; non a nome di entità giuridiche locali, ma della Chiesa universale, e senza alcuna di quelle cautele e limitazioni con cui quasi tutti gli Stati civili hanno disciplinata la creazione e il regime della proprietà ecclesiastica.

Quando però sia il caso non di solo patrimonio ordinato ad uno scopo, *universitas bonorum*, ma di una vera corporazione, di una *universitas personarum*, non disconobbe la Corte di Cassazione la differenza delle norme legali espresse in testi positivi. Dicendo che delle corporazioni religiose furono soppresse le sole ecclesiastiche in senso proprio, con professione di voti solenni e vita comune, non fece che inchinarsi alla parola ed allo spirito della legge, che volle per le altre, istituite a scopo religioso in genere, rispettata più largamente la libertà di associazione, e la possibilità di prendere forma stabile con la costituzione in entità giuridica.

D'altra parte, fra le stesse corporazioni soppresse non obliò la Corte le necessarie distinzioni. E così quando si trattò delle pensioni chieste nel Napolitano dai membri della Compagnia di Gesù, ricordò che la soppressione di quella, anteriore a tutte le altre, nei primi momenti della nostra riscossa, fu per motivi specialissimi che la posero fuori del dritto comune. Non il concetto di sciogliere la manomorta e di restituire agli associati l'integrità dei diritti civili e politici fu il motivo dei severi decreti, ma fu il proposito di bandire in perpetuo un'associazione avida di occulto dominio, infesta alle libertà civili, nemica irreconciliabile di tutte le conquiste politiche dello Stato moderno.

Abbiamo ricordato or ora la conversione de' beni della Congregazione *de propaganda fide*, nè l'immunità avrebbe

potuto essere consentita se non contro legge. Ma per altro caso, che aveva la legge in suo favore, fu negato forse il beneficio di questa alla pia istituzione? È noto come essa regga qui l'azienda della Camera degli spogli, poichè si volle, a disegno, non estendere a Roma e sedi suburbicarie l'amministrazione civile dell'Economo de' benefici vacanti. Or bene, la Corte di Cassazione ha mantenuto all'Amministrazione conservata il diritto, esercitato finora per costituzioni pontificie non revocate da legge d'interesse generale, di far suoi i frutti del beneficio, non percepiti dal beneficiato durante la vita, scaduti o non scaduti, respingendo l'applicazione delle regole comuni dell'usufrutto, che erano invocate dagli eredi con gran vigore di difesa.

Rilevò la Corte di Cassazione che nel Napolitano, nemmeno durante il periodo della reazione borbonica, furono cancellate del tutto le tradizioni del diritto pubblico ecclesiastico del Regno, e disse che l'autorità n'era rimasta ferma per l'età necessaria alla legalità del vincolo dei voti monastici. Illustrando poi con quelle tradizioni le differenze tra la legge sarda sulle corporazioni religiose del 1855 e la napolitana del 17 febbraio 1861, che la prese a modello, proclamò restituita da questa ai membri delle corporazioni monastiche, private di personalità giuridica, la capacità di succedere e di testare, prima ancora della pubblicazione del Codice civile italiano, prima della legge generale di soppressione del 1866.

Compiuto quasi del tutto l'immenso lavoro di liquidazione e di conversione de' beni dell'Asse ecclesiastico, i giudizi in questa materia vanno ormai scemando di numero di giorno in giorno, ma resterà sempre alla Corte di Cassazione di Roma l'arduo ufficio di risolvere in ultimo grado le questioni giuridiche, così gravi, dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, per cui seppe, e saprà anche in futuro, mantenere incolumi i diritti di questo - *majestas imperii* - ed assicurare a quella la libertà legittima - *sub lege libertas*.

Nè meno importante è la competenza speciale a voi deferita sulle questioni di capacità elettorale amministrativa e politica. Nel campo dell'opinabile difficile è il giudicare della maggiore o minore bontà delle risoluzioni adottate, ma l'unità della giurisprudenza è necessità suprema in materia così delicata. Io non entrerò nel merito, nè mi permetterò di accennare i miei convincimenti personali, ma questo mi piace rilevare, come riprova della indipendenza dell'eminente Consesso, che mentre parve a taluno che restringesse una delle garanzie politiche negando l'elettorato agl'individui colpiti da ammonizione del pretore, e non ancora da condanna formale di magistrato in pubblica discussione per contravvenzione all'ammonizione, la stessa Corte accettava la interpretazione più larga del privilegio eccezionale dell'art. 100 della legge elettorale politica, intendendo la concessione del biennio secondo i computi dell'anno civile comune, non di un anno speciale di procedura elettorale.

La parte più ingrata dell'opera nostra, e pur tanto proficua per la necessità di un indirizzo uniforme nell'azione del Governo, fu per l'interpretazione delle leggi di finanza, specialmente nel primo periodo che erano in vigore le prescrizioni durissime della tassa sul macinato. Tutte codeste leggi molteplici, non regolate da principî razionali del diritto comune, ma informate a criterî speciali da dovere indagare volta per volta con ricerche insistenti, trovano facilmente nell'atto dell'applicazione ben disposti i giudici di merito ad accettare interpretazioni non sempre esatte, che seducono col titolo di benigni temperamenti, ma che poi richiamano l'autorità del Supremo Collegio, libero da preoccupazioni, a dovere restaurare nella sua purezza ed integrità l'osservanza della legge, quando anche rigida e forse gravosa.

E pure quante decisioni contrarie alle tesi sostenute dall'Erario, chè intento unico del magistrato è sempre quello di accertarsi che cosa vuole la legge, non cui giovi

o nuoccia la risoluzione. Cito ad esempio la questione tanto controversa sul numero delle annate, cui soccorre il privilegio dello Stato nella esazione delle imposte. La questione era stata ampiamente discussa e variamente risolta dalla sezione civile; le sezioni unite accettarono l'interpretazione ristrettiva in favore dei creditori ipotecari, pur trovando un modo equo di garentire possibilmente, sotto altra forma, la integrale soddisfazione del credito dello Stato. Ed invero, l'annata in corso e quella antecedente essendo relative a ciascuna procedura di esecuzione, restrinse la Corte ad un biennio il privilegio sullo stabile a computare dalla trascrizione del precetto immobiliare, e disse poi privilegiate, ma sui soli frutti, altre due annate successive d'imposte per ciascun atto di pignoramento distinto di detti frutti, che fosse eseguito per la facoltà concessa dall'art. 65 della legge del 1871.

E qui sento il debito di dichiarare pubblicamente di quanta utilità per la magistratura in queste materie di dritto speciale sia la cooperazione dell'Avvocatura Erariale. Quando nel 1875 fu questa istituzione creata per legge, io fui recisamente avverso, parendomi un nuovo congegno burocratico, mal destinato a surrogare la libera difesa degli avvocati. Ma fin dalle prime prove l'esperienza mi dimostrò che io era in errore. L'opera del patrocinio privato era invocata quasi sempre dopo che la istituzione del giudizio era stata deliberata dall'Amministrazione pubblica; e poi in materie insolite, eccezionali, in mezzo ad altre cause piene di allettamento per l'altezza delle indagini giuridiche e per la possibilità di splendida discussione, era difficile, senza il sussidio di un ordinamento speciale, di acquistare possesso pieno di tante prescrizioni minute, svariate, intrecciate tra loro in mille modi e non sempre concordi in armonico sistema.

Ma costituito un ufficio pubblico di difesa erariale, è desso il consulente quotidiano dell'Amministrazione per la stipulazione de' contratti, e per la istituzione de' giudizi,

i quali possono talvolta essere provocati al solo scopo di avere dal magistrato competente una interpretazione autorevole che sia di norma per l'applicazione di leggi dubbie. Quell'ufficio ha però di regola la responsabilità diretta dell'esito delle liti, e rappresentando il principio fecondo della specializzazione del lavoro con organo appropriato alla funzione, annoda e mantiene il filo della tradizione, e concorre validamente all'unità della giurisprudenza con la memore rassegna di tutte le decisioni già emesse in casi identici od analoghi. De' ricorsi in Cassazione sostenuti dalla Avvocatura Erariale nel 1886, tre quarti ne furono accolti.

Il compianto Mantellini animò questa istituzione con la potenza della sua volontà, la illustrò con la sua grande dottrina e col vivo e rigido sentimento del giusto, e sparve troppo presto, ma dopo aver creato intorno a sè una schiera di valorosi collaboratori. Il degno successore, mantenendo e continuando in sè il pregio di quelle doti, ha tempra, mente ed esperienza da saper migliorare anche i congegni dell'interno ordinamento amministrativo.

Mentre quasi tutti i giudizi di competenza speciale della nostra Cassazione, in proporzione della materia che scema e della giurisprudenza che si assoda, vanno diminuendo di numero, crescono al contrario quelli a sezioni unite su' confini di attribuzione e di giurisdizione fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, fra i tribunali ordinarii e quelli speciali.

Allorchè questo altissimo ufficio era commesso al Consiglio di Stato era limitato per virtù della forma ai soli casi della procedura eccezionale de' conflitti, mentre ora la competenza della Corte di Cassazione è determinata dalla materia, sia che venga a discussione per via di ricorso ordinario, sia per provocazione dell'autorità della Magistratura Suprema alla risoluzione diretta della questione giurisdizionale.

Nei mesi di lavoro pieno una udienza la settimana è destinata a queste sezioni unite, e c'è materia a' dibattimenti più gravi su' principî del nostro dritto pubblico, e su tutte le parti dell'organismo dello Stato in relazione ai dritti dell'individuo.

L'illustre Capo della Procura Generale di cui abbiamo tanto deplorato la perdita, con lutto pari al danno, in quasi tutti i suoi discorsi inaugurali trattò dottamente, splendidamente de' criterî con cui discernere il campo proprio della contenzione giudiziaria, e l'orbita intangibile della libera azione amministrativa. Forse in un altro anno io vorrò, con forze tanto impari, riassumere questa discussione seguendo il corso e coordinando i principî sommi della nostra giurisprudenza; per ora mi piace richiamare l'attenzione della Corte e della eletta adunanza che ci onora, sopra un lato pratico della questione.

Quando si disputa della competenza tra due magistrati dello stesso ordine, o anche di ordine diverso, solo una parte minima del merito può essere involta e risolta nella questione di competenza per la definizione giuridica della materia controversa. Ma quando si tratta di conflitto di attribuzione tra il potere amministrativo e il giudiziario, la dichiarazione d'incompetenza assoluta del magistrato giudicante toglie la possibilità di un giudizio ulteriore, ed assorbe in quella pronuncia la risoluzione del merito per la riconosciuta inesistenza di qualsiasi dritto civile o politico da potersi far valere con azione giudiziaria. Ciò posto, quando il regolamento de' conflitti spettava al Consiglio di Stato, la dichiarazione d'inesistenza del dritto civile o politico, implicata nell'altra d'incompetenza giudiziaria, era data non dal giudice naturale de' diritti, ma da una autorità amministrativa, ordinata ad altri scopi, e senza nemmeno le garanzie di una procedura contenziosa qualsiasi. Era allora purtroppo giusta l'arguta obbiezione, che riassumeva quei pronunciati nella formula: hai torto, dunque ti nego il giudice.

Ma ora che i limiti di attribuzione delle due autorità sono definiti in ultimo od unico grado dalle sezioni unite della Cassazione romana, è sempre l'autorità giudiziaria quella che decide della esistenza o della inesistenza del dritto, e la sola disputa che rimane è se debba farlo con pronuncia di merito per ammissibilità o inammissibilità dell'azione, ovvero con pronuncia di competenza. Or bene, per l'uno come per l'altro modo di soluzione, identiche sono le indagini da fare, identiche le premesse necessarie, identico il risultato effettivo di rendere o no possibile un ulteriore procedimento; e l'unica differenza tocca all'ordine del giudizio non alla sostanza del dritto. Imperocchè se la questione è di merito, non essendo luogo a ricorso sospensivo, potrà consumarsi il danno di esecuzioni irreparabili, e di conflitti tramutati in azione, e i ricorsi andranno spartiti fra le cinque Corti di Cassazione del Regno; se al contrario si riconosce che la questione di merito è involta nell'altra di competenza, i ricorsi verranno tutti, per l'unità della giurisprudenza, a questa Suprema Magistratura, la quale potrà essere adita direttamente per regolamento di competenza con atto di autorità pubblica, che sospenda per poco il giudizio in pendenza dell'alta controversia sull'ordine delle giurisdizioni. È evidente che la seconda soluzione da voi adottata è tanto efficace nelle sue conseguenze pel pubblico interesse, quanto pei principî a cui s'ispira è conforme alla parola ed ai fini della legge.

Ad ogni modo è un grande errore il credere che l'autorità giudiziaria, quando si dichiara incompetente, faccia quasi un atto di abdicazione verso l'autorità amministrativa: no. Se si tratta di esercizio di una facoltà di estimazione data all'Amministrazione pubblica, l'autorità giudiziaria, in caso di controversia, deve pur essa dichiarare l'esistenza di siffatta qualità; e se dichiarandola deve ritirarsi indietro senz'altro, è perchè suo compito non è l'amministrare, ma il giudicare. Se poi l'istanza si dolga di pretesa lesione di un dritto, è indagine necessaria quella de' limiti fra i

dritti garentiti da azione giudiziaria e gl'interessi affidati alla tutela amministrativa, e l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a dare provvedimenti è conseguenza di una premessa accertata dalla stessa autorità giudiziaria, che cioè l'Amministrazione non trasmodò dai confini assegnati ad essa dalla legge. L'ultima parola dunque spetta sempre alla Magistratura anche quando si dichiara incompetente.

Durante gli undici anni di esperienza più diretta che ho potuto prendere del sistema della Cassazione, una impressione assai viva di rammarico ho ricevuto sempre quando, e non raramente, la stessa causa è tornata a noi dopo un primo annullamento per un secondo ricorso, talora per un terzo, e non a sezioni unite, atteso la diversità de' motivi di ricorso. Gli avversari del sistema dicono, e non a torto, che si tesse una tela di Penelope con grave danno di dritti che hanno ragione di chiedere sollecita soddisfazione.

Il concetto dell'annullamento con rinvio ad altro giudice di grado pari, libero di conformarsi o no alla massima di dritto che diè luogo all'annullamento, venne su per informare ad un alto ideale una organizzazione più propria di una astratta elaborazione del dritto, che non della pratica attuazione nei bisogni della vita. Fu obliata quella regola universale di sapienza legislativa, che nell'ordinamento degli istituti umani vuol contrapposti i danni ai vantaggi siffattamente da trovar modo come conseguire col minor danno il massimo possibile di utilità.

Se un magistrato superiore è posto a custodia del dritto, chi sarà, si è domandato, il custode del custode? Se il ricorso è rigettato, resta ferma la sentenza del giudice di merito; ma se si annulla e la decisione di dritto fa stato, qual'è la garanzia contro l'arbitrio di questo giudice ultimo non soggetto ad altro sindacato?

Questo timore, o Signori, non è che l'espressione di

una grande esagerazione. Se uno degli scopi da raggiungere è di non rendere i giudizi interminabili, nell'ultimo grado la garanzia necessaria sta nella stessa costituzione della Magistratura Suprema in relazione ad una funzione non d'impero ma di giurisdizione; non di estimazione di fatti ma d'interpretazione e di applicazione della legge; non di prudenza discrezionale, ma di logica giuridica.

Già la legge italiana indusse nella regola generale una eccezione, che non era consentita dall'organico napoletano, che cioè nelle quistioni di competenza la Corte di Cassazione è magistrato di merito che decide definitivamente.

La giurisprudenza vinta dalle necessità della pratica ha fatto anch'essa un altro passo, con opportuno temperamento del principio assoluto, ed ha negato il rimedio del ricorso per Cassazione avverso sentenza in grado di rinvio conforme alla massima di dritto che fu ragione dell'annullamento.

Dell'istituto della Cassazione secondo il tipo francese è stato conservato nelle recenti leggi dell'Impero germanico, secondo un altro tipo già preannunziato in un nostro progetto di Cassazione unica, del 1875, il nocciolo veramente sostanziale, ossia quella distinzione così semplice, e di applicazione così frequente in mille svariate forme, la distinzione del fatto e del dritto.

Il fatto molteplice, contingente, plasmato dalle condizioni peculiari di tempo e di luogo, quando abbia percorso due gradi nella contenzione giudiziaria, avrà conseguito la garanzia di una conveniente discussione; sicchè un grado ulteriore, una terza istanza, sarebbe una morbosa superfetazione col danno di nuove indagini, di nuove spese, e di un funesto accentramento.

Il dritto al contrario, coi suoi caratteri di necessità e di universalità, dovendo riassumere e mantenere in tutto il territorio dello Stato l'unità de' principj nella varietà delle applicazioni, spinge irresistibilmente ad appuntarsi

in un centro supremo in cui si rispecchi l'unità della coscienza giuridica nazionale.

È questa la vera necessità, non l'altra del rinvio ad un giudice che possa contraddire al pronunciato del Magistrato Supremo; è l'unità del diritto e della giurisprudenza che l'interpreta da dovere assicurare, non la libertà del dissenso nello stesso giudizio estesa oltre i limiti consentiti dalle esigenze della pratica.

È maraviglioso, o Signori, il vedere, dopo la lunga notte del medio evo, in una Europa divisa da lotte di razze, disertata tuttora da guerre sanguinose, con comunicazioni nè facili nè rapide, il dritto romano commisto in parte al canonico, con la lingua latina qual lingua universale de' dotti, elevarsi e dominare come uno de' centri maggiori di unità nel pensiero e nell'azione dei popoli divisi, stringendo i primi vincoli di novella fratellanza.

Spezzata più tardi l'unità della fede col risorgere delle tradizioni filosofiche e laiche in Italia, e poi con la riforma religiosa in Germania, cominciati gli agglomeramenti politici di Stati indipendenti secondo le condizioni geografiche e le affinità di stirpe, tra il moltiplicarsi delle leggi municipali, non mai fu rotto del tutto quel filo di congiunzione e di continuità: finchè, dapprima col veicolo potentissimo della stampa, e da ultimo coi mezzi quasi fulminei di comunicazione del vapore e dell'elettrico, aggiunti i legami economici ai morali, resi famigliari gli studi di legislazione comparata, si è andata ricostruendo in Europa, anche nel dritto, una mirabile unità di pensiero; unità posta, non data, non originaria, ma acquisita.

Che se non è possibile nè desiderabile che si cancelli del tutto l'originalità delle nazionalità diverse, come note distinte di più ricca armomia, è un fatto che i maggiori Stati moderni hanno riconosciuto la necessità di un Magistrato Supremo, che sia organo della unità del diritto patrio, fattore fecondo di potenza e di unità nazionale.

L'Italia, già divisa in sette Stati, corsa e ricorso dagli

stranieri, visse tuttavia come nazione nella unità spirituale del sentimento del bello e della coscienza del dritto, nel divino poema, che giovinetti ci faceva balzare al nome d'Italia, quando profetizzava il veltro tant'anni sospirato, che noi abbiamo veduto, che abbiamo salutato creatore della terza Roma, e ne' volumi immortali della sapienza giuridica de' nostri padri, il più alto, il più puro monumento della grandezza di Roma antica.

Ed ora sarebbe veramente indegno di noi, se non avessimo la forza di coronare il grande edificio dell'unità d'Italia, risorta a Stato indipendente ed insediata a Roma, con un unico organo supremo del dritto nazionale, per tutto quello almeno che, trascendendo i confini del mero dritto privato, entra a far parte della vita più intima, che stringe in un sol tutto il corpo e le membra di qualsiasi potente organismo.

Io auguro all'Italia questo nuovo trionfo, e con tali voti ed auspicî piacemi aprire i lavori dell'anno, salutando il simbolo vivente dell'unità e della grandezza della patria col grido: *Viva il Re!*

---